

Martedì 23 ottobre 2012

Requisiti minimi di formazione per la gente di mare ***I

P7_TA(2012)0384

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

(2014/C 68 E/26)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0555),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0246/2011),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011 ⁽¹⁾,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0162/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 43 del 15.2.2012, pag. 69.

Martedì 23 ottobre 2012

P7_TC1-COD(2011)0239

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 ottobre 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/35/UE.)

Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione CE/Israele sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) ***

P7_TA(2012)0385

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

(2014/C 68 E/27)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12428/2012),
- visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ⁽¹⁾, che è entrato in vigore il 20 novembre 1995,
- visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) (05212/2010),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0205/2012),
- vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale O-000129/2012 presentata dalla commissione per il commercio internazionale e dalla commissione per gli affari esteri, con la quale si chiedeva alla Commissione di definire la portata della competenza territoriale dell'Autorità israeliana competente,
- viste le risposte all'interrogazione con richiesta di risposta orale date dal Commissario per il commercio Karel De Gucht nella seduta plenaria del 3 luglio 2012 in cui la Commissione ha chiarito tutte le preoccupazioni sollevate dalle commissioni INTA e AFET,
- visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.